

AGEVOLAZIONI

Patent box: i chiarimenti del Fisco sull'utilizzo indiretto di software

di **Marco Bomben**

Le attività di **implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione** del **software** **protetto da copyright - concesso in uso - sono agevolabili ai fini del patent box.**

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n. 28/E](#) di ieri.

Come noto, al fine di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, la **legge di stabilità 2015** ([articolo 1, commi 37-45](#)) ha introdotto **un regime di tassazione agevolata** per i redditi derivanti dall'utilizzo di **"software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili"**.

In particolare, le **modalità di determinazione del reddito agevolabile** ascrivibile all'utilizzo dei citati beni immateriali sono definite dall'[articolo 7 del D.M. 30 luglio 2015](#), il quale a tal proposito distingue tra:

- **utilizzo diretto del bene;**
- **concessione in uso.**

Nel caso oggetto della risoluzione in commento, l'istante, una società di produzione *software*, ha interpellato il Fisco circa la possibilità di far rientrare nell'agevolazione le seguenti attività **connesse ad uno specifico programma applicativo** registrato presso il Registro Pubblico speciale Programmi per Elaboratore tenuto dalla SIAE:

- **concessione in uso del software**, sotto forma di **licenza iniziale**;
- **concessione in uso del software**, sotto forma di **successivi canoni di assistenza/manutenzione**;
- **realizzazione e concessione in uso delle modifiche** effettuate al *software*.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ha ribadito quanto già affermato in passato con la [circolare 11/E/2016](#), ovvero che **"per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore"** ha precisato di fondare le proprie considerazioni sul principio OCSE del cd. **nexus approach**.

Più nel dettaglio, il principio citato richiede un necessario **collegamento tra il godimento dell'agevolazione (patent box) e l'effettivo svolgimento di un'attività economica che si sostanzia nello sviluppo, mantenimento ed accrescimento del bene immateriale.**

Ciò considerato, nel presupposto che la società istante:

- **sviluppi programmi originali** quali risultato di creazione intellettuale,
- sia **titolare del diritto allo sfruttamento economico** del bene immateriale,
- svolga **attività di ricerca e sviluppo**,

secondo l'Agenzia delle Entrate *“l'attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright”* deve *“sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software”* con l'esclusione pertanto di tutte quelle attività che configurano invece *“una forma puramente strumentale all'utilizzo del software”*.

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, l'Agenzia chiude la disamina esprimendo parere positivo circa la richiesta dell'istante di considerare agevolabili le attività connesse alla **concessione in uso del bene immateriale “se consistenti nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell'obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un'attività di ricerca e sviluppo”**.



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PATENT BOX

[Scopri le sedi in programmazione >](#)